

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,considerando che è opportuno prorogare per una campagna il regime del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(5)</sup>,*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente:

«In deroga al comma precedente, il Consiglio fissa, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito allo stesso livello della campagna 1990/1991.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BODRY

<sup>(1)</sup> GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 46.<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.